

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4748 del 15/10/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta COLLINE DEL CIGARELLO E CANOSSA Soc. Consortile a Resp. Lim. Carpineti
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4884 del 15/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.31198/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"COLLINE DEL CIGARELLO E CANOSSA Soc. Consortile a Resp. Lim."** - Carpineti.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"COLLINE DEL CIGARELLO E CANOSSA Soc. Consortile a Resp. Lim."** avente sede legale in Comune di **Carpineti – Via San Martino n.5** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano e altri prodotti lattiero caseari** ubicato in Comune di **Carpineti – Via San Martino n.5** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PGRE/13881 del 19/10/2018 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 7/12/2018 e 18/04/2019;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti con atto PG/24299 del 14/02/2019 relativamente alle emissioni in atmosfera;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti con atto PG/63579 del 19/04/2019 relativamente all'impatto acustico;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Carpineti in data 28/11/2018 al PGRE/15733;
- il nulla osta del Comune di Carpineti, acquisito in data 28/11/2018 al PGRE/15733, redatto sulla base del parere di IRETI Spa RT017874-2019-P, in merito allo scarico in pubblica fognatura;
- il nulla-osta acustico del Comune di Carpineti di prot.n.7598 acquisito in data 10/09/2019 al PG/139279

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"COLLINE DEL CIGARELLO E CANOSSA Soc. Consortile a Resp. Lim."** ubicato nel Comune di **Carpineti – Via San Martino n.5**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.55349/251/2015 del 28/10/2015 modificata successivamente con DET-AMB-2016-1249 del 29/04/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Nulla-osta acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**COLLINE DEL CIGARELLO E CANOSSA Soc. Consortile a Resp. Lim.**” è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **lavorazione del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano e altri prodotti lattiero caseari** nell’impianto ubicato in Comune di **Carpineti – Via San Martino n.5** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

EMISSIONE N.1 – GENERATORE A GAS METANO DA 2093 KW

EMISSIONE N.2 – GENERATORE A GAS METANO/GASOLIO DA 1744 KW

EMISSIONE N.4 – GRUPPO ELETTROGENO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Gennaio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Gennaio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE A GAS METANO DA 2093 KW	2850	6,5	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E2	GENERATORE A GAS METANO/GASOLIO DA 1744 KW	2185 (Gasolio)	6,5	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(2)
		2310 (Metano)			Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E3	CALDAIA A METANO RISCALDAMENTO MAGAZZINO DA 34 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E5	VENTOLA RICAMBIO SALA DEL LATTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale.							
(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1% in massa.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E2 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;

3) Entro **60 giorni** dal rilascio della presente A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione (**E1-E2**) previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto e materiale particolare) - 2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto e materiale particolare).
- 5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/13881 del 19/10/2018 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 7/12/2018 e 18/04/2019.
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.
- Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Attualmente la ditta è autorizzata per lo scarico dalle acque di lavaggio della camera del latte, unite alle acque reflue domestiche dei servizi igienici dell'attività (tra cui il wc e doccia nella zona di carico e scarico, oggetto di precedente istanza) e dell'abitazione in pubblica fognatura.

La presente modifica riguarda la realizzazione di un depuratore per il pre-trattamento delle acque reflue prima del recapito in pubblica fognatura, costituito da comparto di ossidazione biologica tipo SBR di volume pari a 1300 m³.

Verranno, inoltre, realizzati nuovi servizi igienici per il locale vendita comportando di conseguenza una modifica del reticolo fognario.

E' presente uno scarico in Torrente Minello costituito da acque bianche dei pluviali e acque meteoriche raccolte da apposita griglia in una piccola porzione del piazzale, entrambe non oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

La planimetria di riferimento che indica la rete di raccolta dei reflui, l'impianto di trattamento e il punto di scarico è la Tav. 1 "Variazione sostanziale AUA" datata 29/08/2018.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **7.000 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione del sotto indicato parametro:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1500
BOD	1500
COD	2500
Fosforo	15
Grassi	100

3. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i

manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

7. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
11. Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 - Nulla-Osta acustico.

Il Comune di Carpineti con atto acquisito in data 10/09/2019 al PG/139279, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia di prot.PG/63759 del 19/04/2019, esprime il proprio nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
4. La ditta, tramite tecnico competente in acustica, dovrà eseguire, entro 30 giorni dalla attivazione dei nuovi impianti, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso i recettori. Per la fase di arrivo e ricezione del latte, dovrà essere eseguita specifica verifica nell'orario di maggiore disturbo in relazione al contesto acustico.
5. Gli esiti delle verifiche di cui sopra, riportati in relazione tecnica firmata da TCA, dovranno essere inviati alla scrivente Arpae entro 30 giorni dalla effettuazione delle suddette misure.
6. Nel caso in cui dalle suddette misure emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di riduzione dei livelli sonori emessi.
7. Qualora nelle zone circostanti lo stabilimento sia in futuro prevista la realizzazione di "recettori" ovvero di "spazi fruibili da persone o comunità" ai sensi dell'art.2 punto 1 lettera f della L.447/95 e ai sensi del punto 6 allegato B del DM 16/3/98, la ditta dovrà produrre, preventivamente, la valutazione dei livelli acustici dello stabilimento ai confini di pertinenza interessati, che attestino il rispetto del relativo limite di zona.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.